

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1945/98 del Consiglio, dell'8 settembre 1998, che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi** 1

- Regolamento (CE) n. 1946/98 della Commissione, del 14 settembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4

- ★ **Regolamento (CE) n. 1947/98 della Commissione, dell'11 settembre 1998, relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 6

- ★ **Regolamento (CE) n. 1948/98 della Commissione, dell'11 settembre 1998, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 7

- ★ **Regolamento (CE) n. 1949/98 della Commissione, dell'11 settembre 1998, relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 8

- ★ **Regolamento (CE) n. 1950/98 della Commissione, dell'11 settembre 1998, relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo** 9

- Regolamento (CE) n. 1951/98 della Commissione, del 14 settembre 1998, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 10

- Regolamento (CE) n. 1952/98 della Commissione, del 14 settembre 1998, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 13

- Regolamento (CE) n. 1953/98 della Commissione, del 14 settembre 1998, che rettifica il regolamento (CE) n. 1904/98 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 16

Regolamento (CE) n. 1954/98 della Commissione, del 14 settembre 1998, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	17
Regolamento (CE) n. 1955/98 della Commissione, del 14 settembre 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli.....	19
* 23ª direttiva 98/62/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (¹)	20
* Direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (¹)	24

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 1945/98 DEL CONSIGLIO**dell'8 settembre 1998****che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire di conseguenza, con efficacia dal 1° gennaio 1998, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi;

considerando che, in base all'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttivi, e che esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttivi per i prossimi semestri;

considerando che i coefficienti correttivi riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° gennaio 1998, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni;

considerando che occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttivi;

considerando che occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttivi per il periodo

compreso fra il 1° gennaio 1998 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

considerando tuttavia che, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre prevedere che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti solo sul periodo massimo di dodici mesi successivi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia dal 1° gennaio 1998, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce, semestralmente, i coefficienti correttivi. Esso stabilirà di conseguenza i nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 781/98 (GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 4).

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso, possono tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la

decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il recupero potrà essere ripartito solo su un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 settembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 1998	Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 1998
Albania	95,45	Lituania (*)	0,00
Algeria (*)	0,00	Madagascar	52,31
Angola	101,22	Malawi	42,45
Antigua e Barbuda	111,37	Mali	89,23
Antille olandesi	95,03	Malta	82,22
Argentina	109,52	Marocco	74,26
Australia	80,96	Mauritania	79,57
Bangladesh	67,99	Maurizio	75,88
Barbados	117,97	Messico	63,31
Belize	84,01	Mozambico	65,41
Benin	77,00	Namibia	67,27
Bolivia (*)	0,00	Nicaragua (*)	0,00
Bosnia-Erzegovina (*)	0,00	Niger	78,03
Botswana	64,81	Nigeria	92,33
Brasile	99,81	Norvegia	131,70
Bulgaria	92,89	Nuova Caledonia	118,01
Burkina Faso	76,97	Pakistan	62,88
Burundi (*)	0,00	Papua Nuova Guinea	87,80
Camerun	94,20	Perù	92,27
Canada	76,50	Polonia	64,69
Ciad	88,99	Repubblica Ceca	69,97
Cile	102,07	Repubblica Centrafricana	116,07
Cina	95,56	Repubblica democratica del Congo (*)	0,00
Cipro	90,19	Repubblica del Capo Verde	85,89
Cisgiordania — Striscia di Gaza (*)	0,00	Repubblica Dominicana	74,96
Colombia	76,10	Repubblica federale Iugoslava	73,15
Comore	107,24	Romania	63,98
Congo (*)	0,00	Ruanda (*)	0,00
Corea del Sud	98,62	Russia	134,60
Costa d'Avorio	99,81	Samoa	80,83
Costa Rica	85,18	São Tomé e Príncipe (*)	0,00
Croazia	0,00	Senegal	82,68
Egitto	71,13	Sierra Leone	102,59
Eritrea	67,29	Siria	79,91
Estonia (*)	0,00	Slovacchia	65,08
Etiopia	43,85	Slovenia	90,78
Figi	73,84	Somalia (*)	0,00
Filippine	56,99	Sri Lanka (*)	0,00
Gabon	126,57	Stati Uniti d'America (New York)	102,16
Gambia	95,03	Stati Uniti d'America (San Diego)	89,11
Georgia	92,73	Stati Uniti d'America (Washington)	91,94
Ghana	37,73	Sudafrica (Città del Capo)	73,59
Giamaica	104,79	Sudafrica (Pretoria)	69,82
Giappone (Naka)	125,54	Sudan	38,32
Giappone (Tokio)	152,80	Suriname	70,42
Gibuti	120,16	Svizzera	123,87
Giordania	76,49	Swaziland	52,93
Guatemala	69,92	Tailandia	53,44
Guinea	110,63	Tanzania	85,24
Guinea-Bissau	81,97	Togo	85,62
Guinea equatoriale	93,39	Tonga	85,96
Guyana	73,66	Trinidad e Tobago	63,46
Haiti	83,34	Tunisia	66,99
Hong Kong	105,18	Turchia	76,99
India	45,48	Uganda	71,50
Indonesia	63,82	Ukraina	150,97
Isole Salomone	105,47	Ungheria	61,74
Israele	107,68	Uruguay	99,83
Kazakhstan	94,90	Vanuatu	109,30
Kenya	78,30	Venezuela	83,22
Lesotho	59,35	Vietnam	67,74
Lettonia (*)	0,00	Zambia	75,41
Libano	109,57	Zimbabwe	45,03
Liberia (*)	0,00		

(*) Non disponibile.

REGOLAMENTO (CE) N. 1946/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 settembre 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 settembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	43,1
	064	73,6
	999	58,3
0707 00 05	052	55,8
	999	55,8
0709 90 70	052	97,6
	999	97,6
0805 30 10	388	77,6
	524	74,1
	528	69,2
	999	73,6
0806 10 10	052	85,6
	064	55,0
	400	156,1
	999	98,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	52,0
	400	59,0
	508	42,5
	512	88,3
	524	34,3
	528	86,5
	800	199,9
	804	67,4
0808 20 50	999	78,7
	052	87,3
	064	59,8
	388	90,5
0809 30 10, 0809 30 90	528	81,6
	999	79,8
	052	92,6
	999	92,6
	0809 40 05	052
	060	41,8
	064	59,7
	066	68,5
	068	50,8
	093	70,4
	400	86,6
	624	180,7
	999	76,7

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1947/98 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 1998
relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi
battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 50/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che ripartisce, per il 1998, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia⁽³⁾, prevede dei contingenti di gamberello boreale per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di gamberello boreale nelle acque delle divisioni CIEM V e XIV (acque della Groenlandia) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la Francia ha proibito la pesca di

questa popolazione a partire dal 15 luglio 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di gamberello boreale nelle acque delle divisioni CIEM V e XIV (acque della Groenlandia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1998.

La pesca del gamberello boreale nelle acque delle divisioni CIEM V e XIV (acque della Groenlandia) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 15 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1998.

Per la Commissione
Emma BONINO
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 72.

REGOLAMENTO (CE) N. 1948/98 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 1998
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi
battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 47/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997 ⁽³⁾, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque della divisione CIEM I, IIa, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la Francia ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 15 luglio 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque della divisione CIEM I, IIa, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1998.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque della divisione CIEM I, IIa, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di questi navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 15 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 58.

REGOLAMENTO (CE) N. 1949/98 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 1998
relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti
bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sugarello per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la

Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 15 luglio 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1998.

La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonchè la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 15 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1950/98 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 1998
relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti
bandiera del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 63/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale ⁽³⁾, prevede dei contingenti di scorfano per il 1998;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque delle divisioni CIEM XIV/XII/V da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che il Porto-

gallo ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 13 agosto 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque delle divisioni CIEM XIV/XII/V eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1998.

La pesca dello scorfano nelle acque delle divisioni CIEM XIV/XII/V eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 13 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1998.

Per la Commissione
Emma BONINO
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.
⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 136.

REGOLAMENTO (CE) N. 1951/98 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 1998
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),
considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;
considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario⁽²⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condi-

zioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 34/98 (A1); 35/98 (A2)
2. **Beneficiario** (?): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma
tel.: (39-6) 65 13 29 88; telefax: 65 13 28 44/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** A1: Sudan; A2: Kenia
5. **Prodotto da mobilitare:** granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 14 000
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 10 000 tonnellate; A2: 4 000 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (?): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.d]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.2]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: dal 19. 10 all'8. 11. 1998
 - 2° termine: dal 2 al 22. 11. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 29. 9. 1998
 - 2° termine: 13. 10. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (!):
Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 25. 9. 1998 fissata dal regolamento (CE) n. 1851/98 della Commissione (GU L 241 del 29. 8. 1998, pag. 3)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie (tel.: (32-2) 295 14 65),
Torben Vestergaard (tel.: (32-2) 299 30 50).
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto II.A.3. c) o II.B.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1952/98 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 1998
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario⁽²⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio

di girasole; che i lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B

1. **Azione n.:** 36/98 (A); 37/98 (B);
2. **Beneficiario** (?): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma
tel: (39-6) 6513 2988; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** A: Corea del Nord; B: Sudan
5. **Prodotto da mobilitare:** olio vegetale: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1969
7. **Numero di lotti:** 2 (A: 1 000 tonnellate; B: 969 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (?) (?) (?): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1a) o b)]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [10. 4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** (?): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: dal 26. 10 al 15. 11. 1998
— 2° termine: dal 9 al 29. 11. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 29. 9. 1998
— 2° termine: 13. 10. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (!):
Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie (tel.: (32-2) 295 14 65),
Torben Vestergaard (tel.: (32-2) 299 30 50).
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario.
- (⁵) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto III.A.3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁶) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1953/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 settembre 1998****che rettifica il regolamento (CE) n. 1904/98 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),
considerando che il regolamento (CE) n. 1904/98 della Commissione⁽²⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di cereali;
considerando che, da una verifica, è stato riscontrato un errore nel punto 12 del lotto B dell'allegato del suddetto regolamento; che è quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I punti 12, 17 e 19 del lotto B dell'allegato del regolamento (CE) n. 1904/98 vengono sostituiti dai punti seguenti:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1998.

«12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco

17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**

— 1° termine: 19. 10 — 8. 11. 1998

— 2° termine: 2 — 22. 11. 1998

19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00 ora di Bruxelles):**

— 1° termine: 29. 9. 1998

— 2° termine: 13. 10. 1998»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 dell'8. 9. 1998, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1954/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1998

**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce
l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/98⁽⁵⁾; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle diffe-

renze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento a decorrere dal 12 settembre 1998;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1844/98 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1998/1999; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 29,456 ECU/100 kg.
2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:
 - 41,127 ECU/kg per la Spagna,
 - 40,064 ECU/kg per la Grecia,
 - 76,844 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 1998.

Esso si applica a decorrere dal 12 settembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 211 del 29. 7. 1998, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 240 del 28. 8. 1998, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1955/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 settembre 1998****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione,
del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per
quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore
degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CE) n. 1287/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, para-
grafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1875/98 della
Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali
possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema
A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di
aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n.
2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commis-
sione può adottare misure particolari per evitare il supera-
mento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i
titoli del sistema A1;

considerando che, tenendo conto delle informazioni
attualmente a disposizione della Commissione, le
suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o
aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rila-

sciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a
partire dal 9 settembre 1998 per le mele; che, di conse-
guenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percen-
tuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 9
settembre 1998 e respingere le domande di titoli del
sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello
stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mele, la cui
domanda è stata presentata il 9 settembre 1998 a norma
dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1875/98, sono
rilasciati nei limiti del 18,0 % da applicare alle quantità
richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di
titolo del sistema A1 presentate dal 9 settembre 1998 al 9
novembre 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre
1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 243 del 2. 9. 1998, pag. 3.

23ª DIRETTIVA 98/62/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1998

recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/16/CE ⁽²⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico di cosmetologia;

considerando che in assenza di nuovi dati scientifici, in particolare in materia di tossicità a lungo termine, il comitato scientifico di cosmetologia raccomanda che l'uso del moschene e dei muschi tibetene nei prodotti cosmetici sia vietato;

considerando che una nuova valutazione tossicologica del cloruro di stronzio, basata su nuovi dati forniti dall'industria, indica che l'uso di tale sostanza può essere esteso senza rischi per la sicurezza agli shampoo e ai prodotti per la cura del viso purché sia rispettata una concentrazione massima;

considerando che in base ai più recenti dati scientifici l'uso di cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio come conservanti nei prodotti cosmetici può essere ammesso purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla direttiva;

considerando che in base alle ricerche e ai dati scientifici più recenti nei prodotti cosmetici può essere provvisoriamente ammesso l'uso del 3-iodo-2-propinil butilcarbammato (iodopropinil butilcarbammato) come conservante, purché siano rispettate talune condizioni di concentrazione e di utilizzazione;

considerando che, in base ai dati scientifici più recenti, nei prodotti cosmetici può essere ammesso l'uso del fenol-2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)ossi)-disilossianilpropile) come filtro UV, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla direttiva;

considerando che, in base ai dati scientifici più recenti, nei prodotti cosmetici può essere ammesso l'uso dell'acido benzoico, 4,4-((6-(((1,1-dimetiletil)ammino) carbonil) fenil) ammino)1,3,5-triazin-2,4-diil)diimmino)bis-, bis(2-etilesil)estere come filtro UV;

considerando che, in base alle ricerche e ai dati scientifici più recenti, nei prodotti cosmetici può essere ammesso l'uso dell'etossilato etil-4-amminobenzoato, dell'isopentil-4-metossicinnamato, della 2,4,6-trianilino-(p-carbo-2'-etilesil-1'ossi)1,3,5-triazina e del 2-etilesil salicilato come filtro UV, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla direttiva;

considerando che in base alle ricerche e ai dati scientifici più recenti, nei prodotti cosmetici può essere ammesso l'uso delle sostanze 3-(4'-metilbenziliden)-d-1 canfora e 3-benziliden canfora come filtri UV;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata come indicato in allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano misure atte ad impedire che, a decorrere dal 1° luglio 1999, relativamente alle sostanze indicate in allegato, i fabbricanti e gli importatori stabiliti nella Comunità immettano nel mercato prodotti non conformi alle norme previste dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure atte ad impedire che a decorrere dal 30 giugno 2000 i prodotti di cui al paragrafo 1, contenenti le sostanze riportate in allegato, siano venduti o ceduti al consumatore finale.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU L 77 del 14. 3. 1998, pag. 44.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 76/768/CEE sono modificati come segue:

1) *Nell'allegato II*

Sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

- «421. 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano (moschene)
- 422. 5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene)».

2) *Nell'allegato III*

Il numero d'ordine 57 è modificato come segue:

«57	Cloruro di stronzio (esaidrato)	a) Dentifrici	3,5 % calcolato come stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio, autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %.		Contiene cloruro di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini»
		b) Shampoo e prodotti per il trattamento del viso	Calcolato come 2,1 % di stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio, autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata 2,1 %		

3) *Nell'allegato VI*

a) Parte 1

È aggiunto il seguente numero d'ordine

a	b	c	d	e
«55	Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio (+)	0,1 % espresso come cloruro di benzalconio		Evitare il contatto con gli occhi»

b) Parte 2

Il numero d'ordine 16 è soppresso.

La data «30. 6. 1998» è sostituita da «30. 6. 1999» relativamente ai numeri 21 e 29.

Il numero d'ordine 29 è modificato come segue:

a	b	c	d	e
«29	3-Iodo-2-propinil butilcarbammato (idopropinil butilcarbammato)	0,05 %	Da non utilizzare nei prodotti per l'igiene orale e per le labbra.»	

4) *Nell'allegato VII*

a) Parte 1

Sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

a	b	c	d	e
*13	Etossilato etil-4-amminobenzoato (PEG-25 PABA)	10 %		
14	Isopentil-4-metossicinnamato (isoamyl p-metossicinnammato)	10 %		
15	2, 4, 6-trianilino-(p-carbo-2'-etilessil-1'ossi)-1, 3, 5-triazina (ottiltriazone)	5 %		
16	Fenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)ossi)-disilossanil)propil) (drometrisolo trisiloxano)	15 %		
17	Acido benzoico, 4,4-((6-(((1,1-dimetiletil)ammino)carbonil)fenil)ammino)1,3,5-triazin-2,4-diil)diimmino)bis-,bis(2-etilesil)estere)	10 %		
18	3-(4'-metilbenziliden)-d-l canfora (4-metilbenzilidene canfora)	4 %		
19	3-benziliden canfora (3-benzilidene canfora)	2 %		
20	2-etilesil salicilato (ottilsalicilato)	5 %*		

b) Parte 2

I numeri d'ordine 2, 6, 12, 25, 26 e 32 sono soppressi.

La data «30. 6. 1998» è sostituita da «30. 6. 1999» relativamente ai numeri 5, 17 e 29.

DIRETTIVA 98/63/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1998

che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 66,

vista la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/21/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 44 bis,

considerando che il Regno Unito ha inviato una domanda motivata volta a modificare per detto Stato la denominazione della neurochirurgia, della medicina interna, dell'ortopedia, dell'anatomia patologica e della psichiatria nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri;

considerando che il Lussemburgo ha inviato una domanda motivata volta ad introdurre per detto Stato membro la denominazione della biologia clinica, della chirurgia dell'apparato digerente, della medicina nucleare, della chirurgia maxillo facciale e della chirurgia dentaria, della bocca e maxillo facciale nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che la Grecia ha inviato una domanda motivata volta a modificare per detto Stato membro la denominazione della radioterapia nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che il Regno Unito ha inviato una domanda motivata volta a modificare per detto Stato membro la denominazione della microbiologia-batteriologia, della chirurgia toracica, della cardiologia, della venerologia, della radiodiagnostica, della radioterapia, della geriatria, delle malattie renali, delle malattie infettive e della «community medicine» preventiva nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che la Grecia ha inviato una domanda motivata volta ad introdurre per detto Stato membro la denominazione della chirurgia vascolare e della medicina sociale nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che il Belgio, l'Irlanda e il Regno Unito hanno inviato una domanda motivata volta ad introdurre per detti Stati membri le cure di pronto soccorso nell'e-

lenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che la Danimarca, la Spagna, l'Italia, l'Irlanda, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno inviato una domanda motivata volta ad introdurre per detti Stati membri la neurofisiologia nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con decisione 75/365/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE è modificato come segue:

- a) al punto «neurochirurgia» la denominazione «neurological surgery» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «neurosurgery»;
- b) al punto «medicina interna» la denominazione «general medicine» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «general (internal) medicine»;
- c) al punto «ortopedia e traumatologia», la denominazione «orthopaedic surgery» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «trauma and orthopaedic surgery»;
- d) al punto «anatomia patologica» la denominazione «morbid anatomy and histopathology» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «histopathology»;
- e) al punto «psichiatria» la denominazione «psychiatry» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «general psychiatry».

Articolo 2

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/16/CEE è modificato come segue:

- a) al punto «biologia clinica» va fatta l'aggiunta seguente: «Lussemburgo: biologie clinique»

⁽¹⁾ GU L 165 del 7. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 22. 4. 1998, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 167 del 30. 6. 1975, pag. 19.

- b) al punto «microbiologia-batteriologia» la denominazione «medical microbiology» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «medical microbiology and virology»
- c) al punto «chirurgia toracica» la denominazione «thoracic surgery» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «cardio-thoracic surgery»
- d) al punto «chirurgia vascolare» va fatta l'aggiunta seguente:
«Grecia: Αγγειοχειρουργικής»
- e) al punto «cardiologia» la denominazione «cardio-vascular diseases» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «cardiology»
- f) al punto «venerologia» la denominazione «venereology» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «genito-urinary medicine»
- g) al punto «radiodiagnostica» la denominazione «diagnostic radiology» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «clinical radiology»
- h) al punto «radioterapia» la denominazione «Ακτινοθεραπευτική» che figura a fronte della Grecia è sostituita dalla denominazione «Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία» e la denominazione «radiotherapy» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «clinical oncology»
- i) al punto «geriatria» la denominazione «geriatrics» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «geriatric medicine»
- j) al punto «malattie renali» la denominazione «renal diseases» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «renal medicine»
- k) al punto «malattie infettive» la denominazione «communicable diseases» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «infectious diseases»
- l) al punto «community medicine (igiene-medicina preventiva)» va aggiunta la denominazione «Grecia: Κοινωνική Ιατρική» e la denominazione «community medicine» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «public health medicine»
- m) al punto «chirurgia dell'apparato digerente» va fatta l'aggiunta seguente:
«Lussemburgo: chirurgie gastro-entérologique»
- n) al punto «medicina nucleare», va fatta l'aggiunta seguente:
«Lussemburgo: médecine nucléaire»
- o) al punto «chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)» va fatta l'aggiunta seguente:

«Lussemburgo: chirurgie maxillo-faciale»

- p) al punto «chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)» va fatta l'aggiunta seguente:

«Lussemburgo: chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale»

- q) sono aggiunti i due punti seguenti:

«— Cure di pronto soccorso

Irlanda: Accident and Emergency Medicine

Regno Unito: Accident and Emergency Medicine

— Neurofisiologia

Danimarca: Klinisk neurofysiologi

Spagna: Neurofisiología clínica

Irlanda: Neurophysiology

Svezia: Klinisk neurofysiologi

Regno Unito: Clinical Neurophysiology».

Articolo 3

L'articolo 27 della direttiva 93/16/CEE è modificato come segue:

- a) al punto «primo gruppo (5 anni)» è aggiunto il trattino seguente:

«— cure di pronto soccorso»;

- b) al punto «secondo gruppo (4 anni)» è aggiunto il trattino seguente:

«— neurofisiologia».

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da detto riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono fissate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno che segue quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1998.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
